

STATUTO

“GAIA RESEARCH INSTITUTE ONLUS”

Costituzione e scopi dell'Associazione

ARTICOLO 1 – Costituzione, Sede e Carattere dell'Associazione

E' costituita spontaneamente in Torino, sotto denominazione “GAIA RESEARCH INSTITUTE ONLUS” una Associazione morale ed intellettuale di carattere democratico, non lucrativo, culturale.

L'Associazione ha l'obbligo nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o di comunicazione rivolta al pubblico, dell'uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

La sede dell'Associazione è in Torino, Corso Moncalieri 68, ma essa potrà aprire sedi su tutto il territorio nazionale ed europeo.

L'Associazione è apartitica.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ARTICOLO 2 - Scopo

"GAIA RESEARCH INSTITUTE ONLUS" è una Associazione morale ed intellettuale che, escluso ogni fine di lucro, ha come scopo la tutela e la valorizzazione della natura, dell'ambiente e della biodiversità. "GAIA RESEARCH INSTITUTE ONLUS" consegue la propria mission per mezzo della realizzazione di progetti di ricerca finalizzati alla conoscenza e alla tutela della natura e della biodiversità.

"GAIA RESEARCH INSTITUTE ONLUS", pur avendo la propria sede in Italia (Torino), potrà svolgere progetti anche all'estero, principalmente nei paesi in cui i soci fondatori sono attualmente impegnati a livello individuale e in collaborazione con l'Università di Torino (Francia, Grecia, Spagna e Portogallo, Paesi del Mediterraneo, Africa, Stati Uniti e Maldive).

"GAIA RESEARCH INSTITUTE ONLUS" sviluppa progetti ed attività finalizzati a promuovere lo sviluppo sostenibile, la tutela e la salvaguardia dei diritti degli animali, la protezione a tutti i livelli dei siti, della fauna e della flora.

"GAIA RESEARCH INSTITUTE ONLUS" si occupa della stesura di piani di azione per la conservazione di specie e di habitat, in collaborazione con Enti Tecnici, Amministrazioni Pubbliche ed Università.

"GAIA RESEARCH INSTITUTE ONLUS" svolge attività di informazione, formazione ed educazione ambientale relative alla conservazione del patrimonio naturale e dei diritti umani.

Al fine di perseguire i propri scopi, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal Dgls n.460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

I soci

I Soci sono la forza vitale dell'associazione. I soci si impegnano nelle attività volte al conseguimento delle finalità statutarie con lealtà, passione, iniziativa personale e fedeltà allo spirito dell'associazione stessa.

ARTICOLO 3 – Requisiti dei Soci

Possono essere soci dell'associazione sia cittadini italiani che stranieri, ovunque residenti, sia enti pubblici che privati.

L'ammissione dei soci avviene su richiesta degli interessati, che devono presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente: l'indicazione del nome, cognome, residenza data e luogo di nascita; la sottoscrizione dello statuto. La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare: denominazione, sede, attività; delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica.

Possono essere soci tutti i maggiorenni la cui richiesta di adesione è stata approvata dal Consiglio Direttivo. I minori di 18 anni, al momento dell'adesione devono presentare un documento firmato da uno dei genitori, con il quale questi conferma la propria responsabilità sul figlio.

Le iscrizioni all'associazione decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui la domanda di adesione è stata accolta.

Per completare l'iscrizione all'associazione i soci sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione. L'importo della quota di iscrizione è stabilito annualmente dall'Assemblea Ordinaria, dietro indicazione del Consiglio Direttivo, secondo le procedure specificate nel Regolamento. Negli anni successivi all'iscrizione i Soci devono versare il rinnovo annuale stabilito dall'Assemblea Ordinaria, dietro indicazione del Consiglio direttivo, secondo le procedure specificate nel Regolamento.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. I soci sono altresì tenuti, secondo le proprie attitudini professionali, a collaborare attivamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

I soci si distinguono in quattro categorie: a) soci fondatori: soci che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e quelli ai quali il Consiglio Direttivo, nei novanta giorni dalla costituzione, abbia attribuito tale qualifica; b) soci promotori: soci ordinari che verranno ammessi a tale carica dal Consiglio Direttivo, in seguito al riconoscimento del lavoro svolto a favore dell'associazione e delle attività istituzionali; c) soci ordinari: soci regolarmente ammessi in seguito a delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta degli stessi interessati; d) soci onorari: persone ammesse dal Consiglio Direttivo in quanto distintesi per personalità, per particolari servizi resi, per aver sostenuto l'associazione attraverso il versamento di contributi finanziari, o in quanto aventi particolari benemeritenze in campo scientifico, accademico e professionale afferenti l'oggetto associativo.

ARTICOLO 4 – Diritti e doveri dei Soci

I soci sono tenuti:

- al pagamento dei contributi associativi (quota di iscrizione e quota annuale) secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ;
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie, ove necessario.

I soci hanno diritto:

- di eleggere gli organi dell'associazione e ad approvare annualmente il bilancio in osservanza di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Interno;
- a godere dei diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- a partecipare, in osservanza dello Statuto e del Regolamento Interno:
 - alla vita dell'associazione come membri degli organi sociali, se eletti,
 - alle assemblee generali dei soci in qualità di votanti secondo i principi stabiliti dall'art. 2532 del codice civile,
 - a tutte le iniziative e alle attività dell'associazione.

I soci possono designare eventuali collaboratori esterni per lo svolgimento delle attività associative.

La partecipazione all'associazione ha durata illimitata salvo le cause di esclusione previste dalla legge e dallo statuto.

La quota sociale è intrasmissibile ad ogni titolo e non è rivalutabile.

La qualifica di socio può decadere per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, per essere andato contro allo spirito dell'Associazione, o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- d) per il ritardato pagamento delle quote annuali per oltre tre mesi;
- e) per decesso;
- f) per scioglimento dell'Associazione.

Per ogni controversia tra Soci è competente a decidere il Consiglio Direttivo.

Gli organi dell'Associazione e le Cariche Istituzionali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente
- Vice Presidente
- Consiglio dei Ricercatori
- Revisore dei conti (se nominato)

ARTICOLO 5 – Assemblea dei Soci

L'associazione ha il suo organo consultivo nell'assemblea dei soci. Questa può essere convocata in via *Ordinaria* o *Straordinaria*.

Tutti i Soci hanno il diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale, o per decisione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata: a) per decisione del Consiglio Direttivo; b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'assemblea si effettua con un preavviso di 10 giorni, mediante lettera ordinaria o elettronica (e-mail) indirizzata ai soci e/o pubblicazione affissa nella sede dell'associazione a cura del Presidente, recante data, luogo della riunione, ora della prima e della seconda convocazione (distanziate di almeno un'ora) e programma dei lavori.

L'assemblea può essere convocata anche in locali diversi dalla sede legale.

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione solo se sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci. L'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione solo con la presenza di almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci rappresentati.

Le delibere sono prese a maggioranza dei soci presenti di persona o per delega aventi diritto di voto. Ogni socio maggiore d'età ha diritto di voto, purché in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione.

E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio avente diritto di voto, ed è vietato il cumulo delle deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-presidente o, in mancanza, da uno dei membri designato dall'assemblea stessa, a maggioranza relativa dei soci presenti.

Delle deliberazioni delle assemblee dovrà essere redatto apposito verbale firmato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario comunicato ai soci per posta elettronica o affisso per 30 giorni presso la sede sociale. I verbali delle riunioni sono redatti da un segretario nella persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti, che può anche essere non Socio.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto, in tal caso il presidente dell'assemblea può scegliere due scrutatori fra i presenti.

Il presidente dell'assemblea constata il diritto di intervento, la validità di costituzione dell'assemblea e firma, unitamente al segretario, il verbale contenente la volontà degli associati.

Le delibere prese in assemblea, in conformità allo Statuto, obbligano all'adesione tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza o rappresentanza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati sia in prima che in seconda convocazione; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ARTICOLO 5.1 – Compiti dell'Assemblea dei Soci

L'assemblea Ordinaria:

- a) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- b) discute e delibera sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- c) approva il rendiconto economico e il bilancio di previsione.
- d) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di iscrizione ed i contributi associativi annuali nonché una eventuale penale per ritardati pagamenti;
- e) delibera gli indirizzi generali dell'associazione e le attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza, proposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- g) elegge il Tesoriere, nel caso il Consiglio Direttivo non abbia adempiuto a tale nomina
- h) delibera su quanto è di sua competenza per legge o per statuto;
- i) può nominare un Revisore dei Conti qualora volesse effettuare accertamenti inerenti la gestione amministrativa e contabile

L'assemblea Straordinaria:

- a) delibera su ogni questione patrimoniale o inerente la vita dell'associazione, proposta alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- b) delibera le modifiche da apportare allo Statuto, quando queste siano state poste pubblicamente all'ordine del giorno;
- c) delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione;
- d) delibera sul trasferimento di sede dell'associazione;
- e) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di 3 e non più di 7 membri, nominati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Il Consiglio Direttivo deve essere composto da Soci Fondatori e da Soci Promotori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Negli intervalli tra le Assemblee e in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio potranno ricevere un compenso in dipendenza della loro carica oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere ed attribuisce ai propri membri le deleghe e le cariche necessarie per il funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non.

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, almeno una volta a semestre. Può inoltre riunirsi dietro convocazione diretta del Presidente, nel caso due suoi componenti ne facciano richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente, anche in modo informale, con un preavviso di almeno 5 giorni; nei casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 1 giorno.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo può validamente deliberare, anche se non convocato, qualora durante una riunione informale siano presenti tutti i suoi componenti.

Le sedute e le delibere del Consiglio sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, anche non Consigliere.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere alle quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

ARTICOLO 6.1 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera sulle questioni riguardanti le attività dell'associazione e l'attuazione delle sue finalità, seguendo le delibere di indirizzo dell'assemblea dei soci;
- b) delibera sull'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;
- c) redige e definisce il Regolamento interno;
- d) predispose i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- e) delibera su ogni atto patrimoniale e finanziario che eccede l'ordinaria amministrazione;
- f) procede annualmente alla revisione degli elenchi dei soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, e prende gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g) delibera sull'ammissione dei soci onorari e sull'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci ordinari;
- h) delibera sulla collaborazione dell'associazione con Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private che interessino l'attività dell'associazione stessa, designando i propri rappresentanti per la collaborazione tra i soci promotori e fondatori;
- i) nomina il Presidente;
- j) nomina un Vice-Presidente qualora ritenga tale figura utile al regolare svolgimento delle attività dell'associazione;
- k) nomina il Tesoriere;
- l) può emanare atti di delega temporanea di alcuni dei suoi poteri al Presidente. Tale delega può essere revocata in qualsiasi momento per maggioranza relativa del Consiglio stesso;
- m) nomina i Membri del Consiglio dei Ricercatori.

ARTICOLO 7– Il Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e ne ha la rappresentanza legale. A lui spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione nei riguardi dei soci o di terzi.

Il Presidente sovrintende all'attuazione delle delibere dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento, promuovendo la sua riforma qualora si renda necessario.

Il Presidente sorveglia il buon andamento dell'associazione, tiene i rapporti con le autorità competenti, adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo all'assemblea dei soci.

Il Presidente predispone, insieme ai membri del Direttivo, gli indirizzi generali dell'anno a venire e li presenta all'assemblea dei soci.

Il Presidente può delegare a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vicepresidente.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome e in rappresentanza dell'associazione attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, subentra temporaneamente in carica il Vice Presidente, fino alla nuova nomina di un Presidente.

ARTICOLO 8 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

ARTICOLO 9 – Il Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Tesoriere si occupa della gestione contabile ed amministrativa dell'associazione, tra i suoi compiti rientra la redazione del rendiconto economico annuale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

E' sua facoltà delegare alcune delle proprie mansioni ai soci promotori con cui collabora.

ARTICOLO 10 – Consiglio dei Ricercatori

Il Consiglio dei Ricercatori può essere istituito su richiesta dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio dei Ricercatori, quando è nominato, è composto da tre a sette membri eletti dal Consiglio Direttivo.

Potranno farne parte Soci e anche non Soci dell'Associazione che ne abbiano fatto richiesta.

Il Consiglio dei Ricercatori ha il compito di:

- vigilare sull'operato scientifico e di conservazione dell'Associazione;
- proporre nuove attività di ricerca e conservazione inerenti agli scopi dell'Associazione;
- verificare la validità scientifica e di conservazione dei progetti di ricerca e attività che l'Associazione vuole intraprendere.

Il Consiglio dei Ricercatori può esprimere un parere non vincolante, da verbalizzare su apposito libro verbali, sulle attività dell'Associazione.

Il Consiglio dei Ricercatori dura in carica un anno e i suoi membri sono rieleggibili.

ARTICOLO 11 – Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti può essere nominato su richiesta dell'assemblea dei soci, deve avere competenze amministrative e non deve ricoprire altri incarichi sociali nell'associazione.

Compito del Revisore è il controllo della gestione contabile dell'associazione, nel caso questa venga richiesta dai soci, con la successiva presentazione di una relazione scritta all'Assemblea sui controlli stessi effettuati.

Patrimonio ed amministrazione

ARTICOLO 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione per qualsiasi titolo o causa;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali: quota di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria; quota annuale o associativa, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi di privati;
- d) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e corsi e dalla partecipazione agli stessi;
- e) da contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche, Istituti di Credito e da Enti e persone giuridiche in genere;
- f) contributi di Enti Europei e/o Organismi Internazionali;
- g) da sponsorizzazioni, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- h) dai proventi derivanti all'Associazione dalle proprie attività;
- i) rimborsi derivanti da convenzioni;
- l) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

m) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salve le eccezioni consentite dalla legge.

ARTICOLO 13 - Durata del periodo di contribuzione

Le quote annuali sono dovute per un periodo di 12 mesi con decorrenza 1° gennaio di ogni anno.

ARTICOLO 14 – Contabilità e bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Deve essere istituito e gestito a cura del Consiglio Direttivo o di persone all'uopo delegate, un sistema contabile.

Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico dell'esercizio trascorso che deve essere depositato presso la sede sociale nei 10 giorni successivi alla data di approvazione da parte dell'assemblea

Il rendiconto, corredato da una relazione sulla gestione, deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'associazione,

È facoltà del consiglio presentare, unitamente al rendiconto, idoneo bilancio preventivo in modo da consentire la valutazione delle scelte operative del consiglio stesso e l'andamento previsionale dell'associazione.

Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge, la gestione contabile, ai fini della registrazione e della rappresentazione dei fatti di gestione, deve essere informata al sistema finanziario di cassa, integrato da prospetti esplicativi dei debiti, dei crediti, delle giacenze liquide, delle scorte di magazzino, degli investimenti e del patrimonio alla data di chiusura dell'esercizio.

Norme finali e generali

ARTICOLO 15 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, che perseguano finalità affini a quelle dell'associazione scelti dall'Assemblea all'atto della delibera di scioglimento dell'associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

ARTICOLO 16 – Controversie

Tutte le controversie fra gli associati, fra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di Proviviri da nominarsi dall'assemblea tra i Soci Promotori.

La funzione è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

I Proviviri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità e con giudizio inappellabile.

ARTICOLO 17 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

E' vietato distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione salve le eccezioni consentite dalla legge.

Tali utili saranno impiegati per perseguire gli scopi dell'associazione.

ARTICOLO 18 – Regolamento Interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento Interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge.

Torino, li 19/12/2010

I Soci Fondatori

Marta Anna Azzolin

Elena Papale

Federica Celoni

Luca Nelli